

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 6.

«Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31/3/1998, n. 114».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 4 DEL 26 GENNAIO 2000  
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Con la presente legge la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 114, con particolare riferimento ai commi 12, 13, 14 dell'art. 28.
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli operatori di commercio operanti in Umbria su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono:
  - a) per decreto, il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 di riforma della disciplina del commercio;
  - b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per 10 anni, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto;
  - c) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, senza l'uso di posteggi ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto;
  - d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
  - e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
  - f) per manifestazione, il complesso delle attività delle fiere e dei mercati;

- g) per settori merceologici, il settore alimentare e non alimentare di cui all'art. 5 del decreto;
- h) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto;
- i) per produttori agricoli, soggetti che esercitano l'attività di vendita in base alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- j) per mercato si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lett d) del decreto;
- k) per fiera si fa riferimento all'art. 27, comma 1, lett. e) del decreto;
- l) per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati;
- m) per autorizzazioni stagionali, le autorizzazioni aventi validità limitata ad un periodo di tempo non inferiore ad un mese né superiore a tre mesi.

#### Art. 3

(Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
  - a) permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
  - b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.
2. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno l'ottanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
3. Al fine di consentire, nell'ambito di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, titolo V°, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche nonché un'uniformità a livello regionale la Giunta regionale può individuare categorie di prodotti al fine della ripartizione merceologica dei posteggi nelle fiere e nei mercati.
4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.
5. I Comuni possono istituire mercati e fiere specializzate nella vendita di prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o dei soggetti autorizzati all'esercizio dei mestieri girovaghi ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S., nonché dei collezionisti e hobbysti nell'ambito del quaranta per cento dei posteggi previsti.

#### Art. 4

(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed al rilascio delle autorizzazioni.
2. L'autorizzazione all'aggiunta di un settore merceologico di cui all'art. 5 del decreto è subordinato alla sola verifica dei requisiti soggettivi.
3. Le autorizzazioni a società di persone sono intestate alle società e non ai singoli.
4. Le autorizzazioni di tipo B possono essere rilasciate:
  - a) non più di una per ciascuna persona fisica;
  - b) non oltre il numero dei soci per le società di persone.
5. E' ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore ed abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.
6. I produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, entro il 31 gennaio di ogni anno, dichiarano ai Comuni, nel cui ambito territoriale intendono operare, la volontà di continuare l'attività in essi, nonché la permanenza dei requisiti previsti dalla legge.
7. La vendita di frutta minuta, secca e non, può essere effettuata senza autorizzazione.

## TITOLO II

### DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

#### Art. 5

(Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune sede di posteggio. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La concessione ha validità decennale e non può essere ceduta se non con l'azienda ed è tacitamente rinnovata alla scadenza per uguale periodo, salvo diversa disposizione del Comune, espressa nei provvedimenti di cui all'art. 13.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
  - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto;

- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato non può essere rilasciata più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, a favore dello stesso soggetto, se persona fisica ovvero non più di tre nell'ipotesi di società. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per mercati diversi, anche in comuni diversi, per gli stessi giorni ed orari.
  6. L'operatore ha facoltà di vendere tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione, salvo i vincoli merceologici eventualmente disposti e fatte salve le disposizioni relative alla commercializzazione previste da leggi speciali .
  7. Il vincolo merceologico dei posteggi può essere disposto per le fiere in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di eventuali graduatorie pluriennali ai sensi dell'art. 15, commi 6 e 7. Nei posteggi dei mercati o fuori mercato il vincolo merceologico può essere disposto solo nei casi di nuova istituzione di posteggi, riattribuzione del posteggio in seguito a decadenza, rinuncia, scadenza e rinnovo della concessione decennale. I vincoli di carattere merceologico non possono superare, per ciascun anno solare a partire da quello di approvazione della presente legge, il dieci per cento del totale dei posteggi della fiera o mercato.
  8. Lo scambio consensuale dei posteggi è sempre ammesso purché gli operatori effettuino la relativa richiesta al Comune sede del posteggio il quale provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei sessanta giorni successivi. Un nuovo scambio consensuale può essere richiesto solo trascorsi diciotto mesi.

#### Art. 6

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, nei mercati, sono presentate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni trasmettono i bandi alla Regione ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale entro i trenta giorni successivi.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere spedite ai Comuni solo a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale della Regione e fino al termine di trenta giorni da essa. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto, il Comune provvede ad approvare la graduatoria.
4. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che

l'operatore si è presentato, entro l'orario previsto, in conformità al disposto di cui all'art. 27, comma 1, lettera f) del decreto;

b) eventuali criteri integrativi disposti dal Comune;

c) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati, nell'istanza, specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il Comune, sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi e assegna gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 5, comma 4.

6. L'operatore che rifiuta l'attribuzione di un posteggio in un mercato, cui avrebbe diritto sulla base della graduatoria non perde l'anzianità di frequenza maturata nel mercato stesso per un periodo di un anno.

7. Qualora il Comune sopprima dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili.

8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:

a) per produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 nei limiti stabiliti dai Comuni;

b) per soggetti disagiati di cui alla legge n. 5 febbraio 1992, n. 104 e per associazioni di Commercio Equo e Solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente;

c) fuori dei mercati.

9. Coloro che hanno regolarmente presentate, nei previsti termini, istanza avente priorità ai sensi del comma 9 dell'art. 24 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, hanno priorità nell'attribuzione delle autorizzazioni di tipo A previste dal decreto n. 114/98, nei limiti di n. 2 posteggi nella regione, tra quelli disponibili.

#### Art. 7

(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)

1. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione al Comune sede del posteggio, del subingresso, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.

2. La comunicazione di cui al comma 1, deve intervenire entro un anno dalla data di stipula dell'atto. In attesa del rilascio del nuovo titolo l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.

3. Nel caso di trasferimento per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In tutti i casi di subingresso i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.
7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 8, lettera b) l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.
8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

#### Art. 8

(Autorizzazione di tipo B all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società, sulla base del possesso dei requisiti soggettivi.
2. L'autorizzazione di tipo B riguarda:
  - a) l'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere, sul territorio nazionale;
  - b) l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati della regione, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
  - c) la vendita a domicilio, come definita all'art. 28, comma 4, del decreto.
3. La Regione consente sul proprio territorio l'esercizio del commercio in forma itinerante sulla base di autorizzazioni di tipo B rilasciate dalle altre Regioni.
4. L'autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I Comuni, con riferimento ad aree particolari del proprio territorio, possono ridurre i limiti temporali di permanenza fino a quindici minuti, consentendo in ogni caso la vendita per il tempo necessario a servire i clienti presenti.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a 90 giorni, fissato dal Comune stesso.

6. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo annullamento e ritiro del titolo originario, dandone contestuale comunicazione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.

7. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il subentrante invia al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione. Qualora il Comune di residenza del subentrante sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 7.

#### Art. 9

(Revoca e sospensione delle autorizzazioni, confisca)

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli artt. 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Il Comune, avuta notizia del verificarsi di una delle fattispecie di revoca, lo contesta all'interessato fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto.

4. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'art. 29 comma 1, lettera b) del decreto.

5. Le merci confiscate, di valore inferiore al milione, possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.

### TITOLO III

#### PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

##### Art. 10

(Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di garantire un più equilibrato sviluppo del settore commerciale, la Giunta regionale può, sulla base degli indirizzi generali programmatici, disporre la contemporanea sospensione del rilascio di autorizzazioni di tipo B da parte dei Comuni ovvero limiti massimi annuali al loro rilascio.

2. Per l'ampliamento delle fiere e mercati già esistenti, o l'istituzione di nuovi, i Comuni possono incrementare il rapporto tra il numero totale dei posteggi utilizzabili e la superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in sede fissa, nel limite massimo del 15% per ciascun anno solare. Il numero totale dei posteggi utilizzabili è ottenuto moltiplicando il numero di posteggi di ciascuna fiera o mercato per il numero di volte in cui esso si svolge nell'anno e sommando tutti i valori così ottenuti a livello comunale.

##### Art. 11

(Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)

1. I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale.

2. La scelta del giorno e della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.

3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono particolarmente conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;

f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti

elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;

g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici, a mq. trentadue;

h) della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate.

4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel rispetto di quanto previsto al comma 3 e solo previa indagine di mercato circa la capacità del presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, a sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

## Art. 12

(Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 6.

3. I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:

a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) trasferimenti di fiere mercati;

c) variazioni di data di svolgimento.

4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.

5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei

criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4, senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui all'art. 6.

6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i Comuni possono stipulare convenzioni con l'Azienda di Promozione Turistica, le Pro-loco, le istituzioni pubbliche, i consorzi o le cooperative di operatori su aree pubbliche, le Associazioni di categoria, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, con esclusione dell'affidamento dei compiti inerenti la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

7. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno due ulteriori posteggi, non conteggiati nei limiti di cui all'art. 10 comma 2, destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.

### Art. 13

(Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

1. I Comuni, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

- a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;
- b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;
- c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;
- d) alla definizione di eventuali priorità integrative;
- e) alle eventuali determinazioni di cui all'art. 15, comma 6;
- f) alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale, produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- g) alla determinazione delle aree o dei periodi o di aree e periodi in cui concedere posteggi alle associazioni sportive, di volontariato o pro-loco per l'esercizio delle attività commerciali o di raccolta fondi in conformità alle leggi che le regolano;
- h) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
- i) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- j) alla determinazione degli orari di vendita;

- k) alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;
- l) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;
- m) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;
- n) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;
- o) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
- p) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17 del decreto.

2. I Comuni stabiliscono:

- a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
- b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
- d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
- e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai Comuni solo in aree previamente determinate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.

4. I Comuni, anche mediante accordi intercomunali, sentite le associazioni di categoria provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono individuare, in via generale o in presenza di determinate condizioni, appositi percorsi ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, nonché le distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.

5. La Regione stabilisce norme vavevoli per i casi in cui i Comuni non ottemperino nei previsti termini agli obblighi di cui al presente articolo e fintantoché non vi abbiano provveduto.

Art. 14

(Osservatorio regionale del commercio)

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono alla Regione:

- a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'art. 13;
- b) un prospetto riassuntivo annuale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate, revocate, trasferite;
- c) un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

#### TITOLO IV NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

##### Art. 15 (Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, o entro il maggior termine disposto dai Comuni, istanza di concessione di posteggio per i giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento per il quale fa fede la data di timbro postale.
2. I Comuni, decorso il termine per la presentazione delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
  - b) altri criteri eventualmente disposti dal Comune;
  - c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
3. Qualora il Comune abbia ripartito i posteggi delle fiere in relazione a categorie merceologiche, gli interessati, nell'istanza, specificano i posteggi per quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Il Comune, sulla base di tali indicazioni, redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
4. La graduatoria di cui al comma 2 è affissa all'Albo comunale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.
5. I Comuni possono prevedere che le domande di partecipazione per una stessa fiera o per più fiere siano valide anche per più edizioni consecutive.
6. I Comuni possono prevedere che, per una medesima fiera, la graduatoria abbia validità fino ad un massimo di quattro anni consecutivi. In ogni caso le concessioni di posteggio sono valide per i soli giorni di svolgimento di ciascuna edizione.
7. Al fine di incrementare gli scambi economici e culturali, i Comuni possono riservare in una fiera alcuni posteggi, in numero non superiore al cinque per cento del totale, ad operatori stranieri sulla base di intese con Istituzioni di altri Paesi che prevedano l'analoga partecipazione di operatori locali in proprie manifestazioni similari. L'individuazione degli operatori locali da inviare all'estero è effettuata dal Comune tra

coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria della fiera locale di cui trattasi, sulla base di criteri concordati con le Associazioni di categoria.

#### Art. 16

(Assegnazione temporanea di posteggi)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal comune tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, e, salvo diversa determinazione del Comune stesso, indipendentemente dai prodotti trattati.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 8, lettera b) avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e da altre strutture fisse.
4. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, alla data di inizio della fiera, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, salvo diversa disposizione del Comune, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo inoltrato regolare istanza di partecipazione, non sono risultati aggiudicatari di posteggi;
  - b) inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'art. 15, comma 3.

#### Art. 17

(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, deve indicare nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

#### Art. 18

(Orari del commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) qualora non sussistano particolari esigenze da soddisfare, l'orario delle attività di commercio su aree pubbliche, comprese quelle svolte dai produttori agricoli, deve coincidere con quello dei corrispondenti esercizi al dettaglio;
  - b) l'orario degli operatori che effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto può essere fissato con riferimento all'orario stabilito per i pubblici esercizi, di cui all'art. 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
2. Relativamente al commercio in forma itinerante i Comuni possono disporre il

divieto di esercizio, per il solo periodo di svolgimento di fiere o mercati, limitatamente alle aree ad essi adiacenti, ovvero in adiacenza a posteggi isolati.

3. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria provinciali più rappresentative, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono stabilire deroghe ai principi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19

(Aree private messe a disposizione)

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.

2. Nell'ipotesi di cessione gratuita di cui al comma 1, qualora il cedente richieda una o più concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di tipo A, a favore proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'art.6.

3. Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

(Conversioni delle autorizzazioni)

1. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in altrettante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;

b) i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della regione convertono le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante, in altrettante autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto.

2. La conversione dell'autorizzazione comporta l'annotazione sull'atto delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto e dei titoli di priorità.

3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione della conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale, nel termine di novanta giorni.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non siano state convertite, conservano la loro validità;

5. I limiti previsti dall'art.4, comma 4, non si applicano nell'ipotesi di subingresso e di conversione delle autorizzazioni accordate ai sensi della legge 23 marzo 1991, n.112.

Art. 21  
(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ovvero fuori territorio.
2. Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di tipo A, rilasciata dal Comune di altra Regione, l'occupazione di posteggi in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai Comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, il superamento dei limiti massimi di permanenza dell'operatore itinerante nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4, la violazione delle limitazioni in materia di concomitanza con fiere e mercati, di cui agli artt.13, comma 4 e 18 comma 2.
4. Costituisce violazione dei limiti massimi di permanenza degli itineranti nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 4, lo spostamento, a rotazione, di più operatori in più punti concordati, atto ad eludere il divieto.
5. Costituiscono ipotesi di particolare gravità, ai fini dell'applicazione dell'art. 29, comma 3 del decreto:
  - a) l'attività di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camions e simili;
  - b) l'attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 per la vendita da parte di produttori.
6. La Giunta regionale può determinare i valori massimi di quantità ammissibile di prodotti ottenibili per unità territoriale coltivata, tenuto conto del tipo dei prodotti, al fine di rendere più puntuale il controllo di cui alla lett. b) del comma precedente.
7. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tremilioni la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di comunicazioni e, in particolare:
  - a) L'inizio da parte del subentrante dell'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli art. 7, commi 1 e 3, e art. 8, comma 7;
  - b) L'omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto agli art.7, comma 6 e art. 8, comma 6;

- c) Il mancato ritiro da parte dell'operatore del titolo autorizzatorio convertito, nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'art. 20, comma 3;
  - d) Il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio;
  - e) La mancata denuncia di inizio di attività o la mancata dichiarazione annuale di cui all'art.4, comma 6, da parte del produttore agricolo di cui alla legge n.59/63
8. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto per le ipotesi generali ivi previste, compresa l'assenza di requisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta, di cui all'art. 19, comma 7 del decreto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 20 gennaio 2000

BRACALENTE

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa del Consigliere Pacioni, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 18 novembre 1998, atto consiliare n. 1526 (VI<sup>a</sup> Legislatura).
- Assegnato per il parere alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente “Attività economiche – assetto e utilizzazione del territorio – ambiente ed infrastrutture – formazione professionale”, il 24 novembre 1998.

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Bocci, deliberazione n. 1543 del 20 ottobre 1999, atto consiliare n. 1848 (VI<sup>a</sup> Legislatura).
- Assegnato per il parere alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente “Attività economiche – assetto e utilizzazione del territorio – ambiente ed infrastrutture – formazione professionale”, il 28 ottobre 1999.
- Effettuata sugli atti una audizione che si è svolta il 26 novembre 1999.
- Testo unificato dalla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, scegliendo come testo base quello adottato dalla Giunta regionale.
- Testo licenziato dalla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente con parere e relazioni, illustrati oralmente, dal Presidente Brozzi per la maggioranza e dai Consiglieri Vecchiarelli e Spadoni Urbani per la minoranza, il 30 novembre 1999 (atti consiliari nn.

1848-1526/bis).

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 1999, deliberazione n. 752.
- Legge vistata dal Commissario del Governo il 14 gennaio 2000.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta), ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 Dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE):

Nota al titolo della legge:

- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” (pubblicato nel S.O. alla G.U. n.95 del 24 aprile 1998 e riprodotto nel B.U.R. n.33 del 20 maggio 1998), modificato ed integrato con leggi 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. alla G.U. n.302 del 29 dicembre 1998) e 13 aprile 1999, n.108 (in G.U. n.94 del 23 aprile 1999), più volte citato nel testo della presente legge, è riportato in appendice.

Nota all’art. 1, comma 2:

- La legge 9 febbraio 1963, n. 59 recante “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”, è pubblicata nella G.U. n.44 del 16 febbraio 1963.

Note all’art. 3, commi 3 e 5:

- Si riporta il Titolo V della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 recante “Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.44 dell’11 agosto 1999:

#### «TITOLO V OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

Art. 32. (Finalità).

1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto è istituito l'Osservatorio regionale del commercio con sede presso l'assessorato regionale al commercio.

2. L'Osservatorio regionale, ha la finalità di:

a) realizzare un Sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni e del sistema camerale;

b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del decreto;

- c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;
- d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
- e) fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni.

Art. 33. (Composizione e compiti).

1. L'Osservatorio regionale è composto da:

- l'Assessore regionale al commercio, che lo presiede;
- sei membri in rappresentanza dei Comuni, designati dall'ANCI regionale;
- due membri, designati dall'U.P.I. regionale;
- due membri designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio;
- cinque membri designati dalla Confcommercio dell'Umbria;
- due membri designati dalla Confesercenti;
- due membri designati dalla Lega delle Cooperative dei dettaglianti e dei consumatori;
- un membro designato dall'Unione delle Cooperative;
- cinque membri designati a rotazione dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo;
- tre membri designati dai Sindacati dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativi a livello regionale.

2. Le organizzazioni degli enti locali e delle categorie rappresentate curano che la composizione delle proprie rappresentanze sia articolata e rappresentativa, sia a livello territoriale, sia in ordine alle proprie componenti interne.

3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura regionale.

4. L'Osservatorio predispose un programma annuale che è approvato dalla Giunta regionale e comunicato alla competente commissione del Consiglio regionale. Per l'organizzazione delle proprie attività l'Osservatorio si avvale dei Comuni e del Sistema camerale ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera g) del decreto e, per compiti specifici, può anche avvalersi della collaborazione di terzi, sulla base di apposite convenzioni.

5. Il Sistema informativo regionale del commercio deve consentire la valutazione della consistenza e delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete distributiva al

dettaglio, la comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale, nonché la valutazione delle variazioni intervenute nel tempo e dei principali processi in atto.

6. Nell'ambito del Sistema informativo si costituisce una banca dati regionale, in collegamento anche con il S.I.T.E.R. di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nella quale confluiscono i dati e le informazioni dei Comuni, del Registro delle imprese e del Repertorio economico e amministrativo presenti presso le Camere di commercio. A tal fine l'Osservatorio regionale promuove l'informatizzazione della gestione dei dati relativi al commercio da parte dei Comuni.

7. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio regionale, del Sistema informativo e della Banca dati regionale ed ogni altro aspetto regolamentare sono definiti dalla Giunta regionale.»

– La legge 8 agosto 1985, n. 443 recante “Legge quadro per l’artigianato”, è pubblicata nella G.U. n.189 del 24 agosto 1985.

– Il testo dell’art. 121 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146), è il seguente:

«121. (art. 122 T.U. 1926). - Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dall'art. 11 né a quella prevista dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.

È vietato il mestiere di ciarlatano».

Nota all’art. 4, comma 6:

– Per la legge 9 febbraio 1963, n. 59, si veda la nota all’art. 1, comma 2.

Note all’art. 6, commi 8, lett. a) e b), e 9:

– Per la legge 9 febbraio 1963, n. 59, si veda la nota all’art. 1, comma 2.

– La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.39 del 17 febbraio 1992.

– Il testo dell’art. 24, comma 9, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 recante “Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche” (pubblicato nella G.U. 23 luglio 1993, n. 171), è il seguente:

«24. Norme transitorie e finali.

Omissis - 9. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 8:

a) fino al 31 dicembre 1994 l'autorizzazione comunale di cui all'art. 2, comma 2, della legge è prioritariamente rilasciata ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 3 dello stesso articolo e fra questi a coloro che abbiano una concessione di posteggio utilizzabile per almeno due giorni alla settimana, anche se il comune al quale si chiede l'autorizzazione sia di una regione diversa da quella cui corrisponde l'autorizzazione regionale;

b) fino al 31 dicembre 1994, l'autorizzazione regionale di cui all'art. 2, comma 3, della legge è rilasciata prioritariamente ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 4 dello stesso articolo e fra questi ai soggetti di cui al precedente art. 19, comma 5. Omissis»

Nota all'art. 13, comma 1, lett. f):

– Per la legge 9 febbraio 1963, n. 59, si veda la nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 14, comma unico:

– Per la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, si veda la nota all'art.3, commi 3 e 5.

Nota all'art. 18, comma 1, lett. b):

– Il testo dell'art. 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287 recante “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi” (pubblicata nella G.U. 3 settembre 1991, n. 206), è il seguente:

«Art. 8. Orario di attività.

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

2. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.

5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le

associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile».

Nota all'art. 20, comma 5:

– La legge 23 marzo 1991, n. 112 recante “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”, è pubblicata nella G.U. 8 aprile 1991, n. 82.

Nota all'art. 21, commi 5, lett. b), e 7, lett. e):

– Per la legge 9 febbraio 1963, n. 59, si veda la nota all'art. 1, comma 2.

APPENDICE ALLE NOTE:

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n.59”, non è acquisito nel sito.